

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
LE 6 ottobre 1999, n. 2778.

Istituzione del monumento naturale "Su Stampu e Su Turrunu".

Il Direttore Generale

Vista la L.R. 7.6.1989 n. 31 ed in particolare l'art. 23 e seguenti;

Considerato che nel Comune di Sadali e nel Comune di Seulo, Provincia di Nuoro, è sito il bene denominato "Su Stampu e Su Turrunu" contraddistinto in catasto al Fl. 24 mapp. 71 (parte) nel Comune di Seulo, e al Fl. 1 mapp. 1 (parte) nel Comune di Sadali. Bene che presenta tutte le caratteristiche di cui alla L.R. 31/89 per la sua individuazione quale monumento naturale;

Considerato che "Su Stampu e Su Turrunu" è individuato nell'allegato A della L.R. 31/89 come "Area di rilevante interesse naturalistico ed ambientale";

Considerato che il predetto bene è un geotopo che presenta caratteristiche geologiche, geomorfologiche, e ha valore estetico, biologico, paesaggistico, di grande rappresentatività e che inoltre tale bene e il paesaggio circostante insistono su un'area di pregio naturalistico;

Considerato che al fine di non alterare il valore naturalistico del monumento mediante la realizzazione di interventi di trasformazione urbanistica e/o edilizia che comportino l'alterazione dell'equilibrio naturale del sito si ritiene necessario creare intorno al bene un'area di rispetto di Ha 190,9395 ripartita e contraddistinta in catasto come segue:

Per il Comune di Seulo: Fl. 24 mapp. 36 (parte), Fl. 24 mapp. 52, Fl. 24 mapp. 71, Fl. 24 mapp. 83, Fl. 24 mapp. 84, Fl. 31 mapp. 23, Fl. 31 mapp. 24, Fl. 31 mapp. 48 (parte), per un totale di Ha 95,989;

Per il Comune di Sadali: Fl. 1 mapp. 1, Fl. 1 mapp. 2, Fl. 1 mapp. 5 (parte), Fl. 1 mapp. 30, Fl. 1 mapp. 32, Fl. 1 mapp. Sub. 1, Fl. 1 mapp.

Sub. 2, Fl. 6 mapp. 8, Fl. 6 mapp. 9, Fl. 6 mapp. 10, Fl. 6 mapp. 17, per un totale di Ha 94,9505.

Tale area è indicata con tratteggio nella planimetria catastale in scale 1:4000 allegata, che è parte integrante della presente determinazione;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/22 del 26 gennaio 1999 con la quale viene proposta la istituzione del monumento naturale "Su Stampu e Su Turrunu" secondo le procedure della L.R. 31/89 e in particolare dell'art. 23, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 13 del 29.4.1999;

Vista la nota del Coordinatore del Servizio Foreste, Parchi, Caccia e Pesca n. 10732 dell'8 aprile 1999 con la quale si notifica ai Comuni di Seulo e Sadali la proposta di istituzione del predetto monumento naturale ai fini della pubblicazione nell'Albo pretorio dei Comuni;

Sentiti la Comunità Montana n. 13 "Sarcidano-Barbagia di Seulo" e la Provincia di Nuoro;

Atteso che nei termini previsti dall'art. 23 L.R. 31/89 non sono pervenuti osservazioni sulla predetta proposta di istituzione;

Ritenuto che la proposta di perimetrazione avanzata dalla Comunità Montana n. 13 e approvata dai Comuni di Seulo e Sadali è tale da assicurare la migliore conservazione e tutela del bene;

Determina

Art. 1

Il bene denominato "Su Stampu Su Turrunu", sito nei comuni di Seulo e Sadali, Provincia di Nuoro, contraddistinto in catasto al fl. 24 mapp. 71 (parte) nel Comune di Seulo al Fl. 1 mapp. 1 (parte) nel Comune di Sadali, indicato nella planimetria in scala 1:4000 allegata alla presente determinazione per costituirne parte integrante, è istituito monumento naturale, ai sensi della L.R. n. 31/89;

Art. 2

Si sottopone tale bene alle seguenti e particolari prescrizioni ivi comprese quelle riguardanti la restrizione dell'attività di caccia in

relazione e nei limiti delle competenze istituzionalmente attribuite all'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente:

- a) è fatto divieto di creare nuovi impianti di colture forestali con essenze non indigene;
- b) è fatto divieto di effettuare dicioccamenti, dissodamenti, decespugliamenti, arature e comunque l'asportazione di masse vegetali in grado di proteggere adeguatamente il suolo;
- c) è fatto divieto di creare ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi;
- d) è fatto divieto di aprire cave e comunque estrarre materiale inerte;
- e) è fatto divieto di aprire strade carrabili;

Inoltre allo scopo di conservare e valorizzare lo stesso bene è fatto assoluto divieto di qualsiasi intervento che possa manomettere, alterare, trasformare l'aspetto o i valori estetici, paesaggistici, biologici del bene.

E' fatto altresì divieto assoluto dell'attività di caccia.

Art. 3

Intorno al bene si stabilisce un'area di rispetto di Ha 190.8395 ripartita e contraddistinta in catasto come segue:

Per il Comune di Seulo: Fl. 24 mapp. 36 (parte), Fl. 24 mapp. 52, Fl. 24 mapp. 71, Fl. 24 mapp. 83, Fl. 24 mapp. 84, Fl. 31 mapp. 23, Fl. 31 mapp. 24, Fl. 31 mapp. 48 (parte), per un totale di Ha 95.989;

Per il Comune di Sadali: Fl. 1 mapp. 1, Fl. 1 mapp. 2, Fl. 1 mapp. 5 (parte), Fl. 1 mapp. 30, Fl. 1 mapp. 32, Fl. 1 mapp. Sub. 1 Fl. 1 mapp. Sub. 2, Fl. 6 mapp. 8, Fl. 6 mapp. 9, Fl. 6 mapp. 10, Fl. 6 mapp. 17, per un totale di Ha 94.9505.

Tale area è indicata con tratteggio nella planimetria catastale in scala 1:4000 allegata, che è parte integrante della presente determinazione;

Art. 4

Tutta l'area di rispetto di Ha 190,8395 si sottopone alle seguenti e particolari prescrizioni:

è fatto divieto di interventi di modificazione urbanistica e/o edilizia;

è fatto divieto di interventi che impediscono e/o alterino l'aspetto panoramico e visivo;

è fatto divieto di aprire nuove strade, senza l'autorizzazione del competente Assessorato;

è fatto divieto di aprire nuove cave e comunque di estrarre materiale inerte.

Art. 6

Gli usi compatibili del bene denominato "Su Stampu e Su Turruni" sono:

- a) escursionismo con esclusione di mezzi motorizzati;
- b) ricerca scientifica;
- c) attività ricreative senza installazioni fisse.

Art. 6

Gli usi compatibili dell'area di rispetto sono:

- a) ricerca scientifica;
- b) escursionismo ciclo-pedonale, l'utilizzo di mezzi motorizzati è regolamentato dall'Ente cui è affidata la conservazione;
- c) attività ricreative;
- d) attività agro-silvo-pastorale tradizionali nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 26 L.R. 31/89;
- e) forestazione condotta con essenze locali;
- f) i diritti di uso civico compatibili con gli usi consentiti e non in contrasto con quelli vietati, in conformità ai principi generali vigenti in materia alle norme in proposito contenute nella legge regionale 31/89.

Art. 7

La conservazione e valorizzazione del monumento naturale "Su Stampu e Su Turrunu" è affidata alla Comunità Montana n. 13 "Sarcidano-Barbagia di Seulo".

Art. 8

Chiunque contravvenga alle disposizioni della presente determinazione sarà soggetto alle

sanzioni amministrative previste per le infrazioni alla disciplina di tutela prescritta e autorizzata dall'art. 23 n. 4 L.R. n. 31/89 e di cui al capo III della L.R. n. 31/89 fatta salva in ogni caso ove ne ricorrono i presupposti, l'applicazione di ulteriori sanzioni amministrative previste dalle richiamate e comunque vigenti leggi statali e/o regionali e l'eventuale responsabilità penale;

Art. 9

Si fa obbligo ai Comuni di Seulo e Sadali di riportare ai fini della tutela urbanistica e/o

edilizia la perimetrazione del monumento naturale e la relativa normativa attraverso variante nei propri strumenti urbanistici generali e di attuazione;

Art. 10

E' fatto obbligo alla Comunità Montana n. 13 di rimuovere gli inestetismi e di apporre tabelle segnaletiche come prescritto dall'art. 25 della L.R. 31/89.

Cagliari, li 6 ottobre 1999

Angiolino

